

## AMENDMENT FORM

**Suggestion for amendment: Parte II, Articolo 19 (Eurojust)**

**By: Antonio TAJANI**

**Status: Member**

---

### TESTO DEL PRESIDIO

#### Parte II della Costituzione

##### Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

#### Articolo 19: [Eurojust]

1) L'Eurojust ha il compito di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate dei procedimenti relativi alla criminalità grave che interessi due o più Stati membri o che richieda un'azione penale comune, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Europol.

2) Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano, secondo la procedura legislativa, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- l'avvio e il coordinamento di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti;
- il potenziamento della cooperazione giudiziaria, incluso attraverso la composizione dei conflitti di giurisdizione e tramite una stretta cooperazione con la rete giudiziaria europea;
- una supervisione adeguata delle attività operative dell'Europol.**

La legge emanata conformemente al comma precedente fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali all'evoluzione delle attività dell'Eurojust.

3) Nel contesto dei procedimenti di cui alla presente disposizione e fatto salvo l'articolo seguente, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono adottati dai funzionari nazionali competenti.

### EMENDAMENTO PROPOSTO

#### Parte II della Costituzione

##### Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

#### Articolo 19: [Eurojust]

1) L'Eurojust ha il compito di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate dei procedimenti relativi alla criminalità grave che interessi due o più Stati membri o che richieda un'azione penale comune, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Europol.

2) Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano, secondo la procedura legislativa, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- l'avvio e il coordinamento di azioni penali, ***anche in materia di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione***, esercitate dalle autorità nazionali competenti;
- il potenziamento della cooperazione giudiziaria, incluso attraverso la composizione dei conflitti di giurisdizione e tramite una stretta cooperazione con la rete giudiziaria europea;
- una stretta cooperazione con l'Europol, qualora tale cooperazione sia necessaria allo svolgimento delle funzioni dell'Eurojust ed al raggiungimento dei suoi obiettivi.***

La legge emanata conformemente al comma precedente fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali all'evoluzione delle attività dell'Eurojust.

***Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutto il corso della procedura legislativa.***

3) Nel contesto dei procedimenti di cui alla presente disposizione e fatto salvo l'articolo seguente, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono adottati dai funzionari nazionali competenti.

---

**Motivazione:**

*La proposta del Presidium produce sottopone Europol al controllo di Eurojust. La Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust prevede invece una cooperazione di Eurojust con Europol. Sembra più utile mantenere questo rapporto che garantisce autonomia ai due organismi assicurando comunque le necessarie sinergie.*

*Il riferimento ai reati relativi agli interessi finanziari dell'Unione si giustifica nella prospettiva della soppressione del art. 20 sulla Procura europea.*

*La cooperazione giudiziaria in materia penale è materia altamente sensibile poiché tocca le questioni dei diritti di libertà direttamente legate alla sovranità nazionale. In questo campo deve poter trovare una piena applicazione il principio di sussidiarietà.*

*L'unanimità garantisce la considerazione delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici europei i quali per taluni aspetti prevedono livelli di protezione dei diritti fondamentali più intensi rispetto a quelli previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

*Il voto all'unanimità in Consiglio nell'ambito della procedura di codecisione non sarebbe una novità. E' infatti previsto nel Trattato vigente nelle materie per le quali è necessario attuare un'integrazione progressiva, rispettosa delle identità nazionali: sicurezza sociale (art. 42); condizioni di accesso alle professioni (art. 47); asilo, visti e immigrazione (art. 67); cultura (art. 151).*

---